

I debiti del pubblico

LA RIFORMA

Il saldo dei ruoli utilizzerà i crediti vantati verso la Pa

Facoltà esercitabile entro il 2014
Ancora manca il decreto attuativo delle Finanze

PAGINA A CURA DI

Luigi Lovecchio

■ Con l'articolo 12, comma 7 bis, del Dln. 145/2013, inserito dalla legge di conversione 9/2014, è stata prevista la compensazione generalizzata nel 2014 delle cartelle di pagamento con i crediti certificati verso i soggetti pubblici. Si tratta della estensione della disciplina contenuta nell'articolo 28-quater del Dpr 602/1973. Perché tale facoltà sia operativa occorre l'emanazione di un decreto delle Finanze, entro 90 giorni.

I requisiti

Nella prima versione dell'emendamento apportato al Dl, la previ-

sione si risolveva in una sospensione generalizzata delle cartelle a favore dei creditori degli enti pubblici, poi la legge di conversione lo ha tramutato in una facoltà di compensazione, cui sono interessati tutte le imprese e, verosimilmente, anche i professionisti, poiché sono menzionati i crediti per prestazioni professionali.

Deve inoltre trattarsi di crediti derivanti da somministrazione, forniture, appalti e servizi an-

che professionali. L'elenco è molto ampio e comprende tutte le tipologie contrattuali afferenti a rapporti con la Pa. Anche la natura del debitore è definita con formulazione assai generica, poiché include tutti i soggetti qualificabili come «Pubblica amministrazione».

Il credito deve essere certificato mediante la piattaforma informatica di certificazione, che serve ad attestare che la relativa obbligazione non è prescritta, è certa, liquida ed esigibile. La certezza del credito implica che non vi siano state contestazioni in ordine alla completezza e correttezza della fornitura o della prestazione. La liquidità deriva, tra l'altro, dalla predeterminazione o determinabilità del compenso spettante. L'esigibilità attiene alla scadenza dei termini contrattuali di pagamento.

La compensazione è limitata alle cartelle di pagamento e non si estende agli avvisi bonari e neanche agli importi derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria. La somma a ruolo deve essere inferiore o pari al credito pubblico.

Data di notifica

Nulla è detto in ordine alla data di notifica della cartella. Considerato che per le cartelle notificate sino a fine 2012 la compensazione è già ammessa, in forza dell'articolo 28-quater, Dpr n. 602/1973, saranno interessate anche le cartelle più recenti. Ugualmente non vi sono indicazioni temporali in ordine alla data di riferimento del

credito verso il settore pubblico. L'unico elemento temporale è quello secondo cui la facoltà di compensazione dovrà essere

esercitabile nel 2014. La natura del debito esattoriale è pure indeterminata. In linea teorica, dunque, qualunque tipologia di morosità verso l'agente della riscossione potrebbe essere compensata, sia tributaria che patrimoniale (multe stradali, contributi previdenziali, canoni).

Il decreto delle Finanze

Il legislatore ha riservato a un futuro decreto delle Finanze - che dovrà essere emanato entro 90 giorni - il compito di circoscrivere gli aventi diritto. Considerato che le imprese dovranno essere messe in condizioni di avvalersi in corso d'anno della facoltà in esame, è auspicabile che l'adozione del provvedimento attuativo avvenga anche in anticipo. È chiaro che in quella sede potranno essere limitate le fattispecie ammesse alla compensazione. Se si guarda ai precedenti decreti attuativi delle normative, non è escluso che alcune limitazioni travalichino i confini tracciati dal legislatore primario. Da ricordare che la disciplina applicativa dovrà essere adottata «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica».

L'augurio è che si colga l'occasione per definire una regolamentazione unitaria e a regime della compensazione delle cartelle, superando così la logica degli interventi eccezionali e a tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PIÙ
E MENO**



● L'articolo 12, comma 7-bis, del dl n. 145/2013, inserito dalla legge di conversione 9/2014, prevede la compensazione generalizzata nel 2014 delle cartelle di pagamento con i crediti certificati verso i soggetti pubblici

● Perché tale facoltà diventi operativa è necessario, però, che il ministero delle Finanze emani un decreto attuativo entro 90 giorni

